

Legge regionale 01 marzo 1988 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

Art. 2

1. L' azione legislativa ed amministrativa della Regione si informa ai seguenti principi e criteri fondamentali:

a) al metodo della programmazione per il perseguimento dello sviluppo economico e sociale dell' intera comunità regionale e del suo territorio;

b) al metodo del decentramento istituzionale e funzionale finalizzato anzitutto al potenziamento ed alla valorizzazione delle autonomie locali;

c) al metodo della collegialità decisionale ed operativa;

d) alla chiarezza, trasparenza, pubblicità ed imparzialità dell' attività amministrativa;

e) all' efficienza ed all' economicità della gestione, anche mediante la semplificazione e il generale snellimento delle procedure, nonché la valutazione dei costi e dei benefici degli interventi;

f) alla massima e diffusa informazione in merito agli interventi ed alle provvidenze regionali.